

Remunerazione dei presbiteri-Decreto 1993

Rimunerazione del Presbitero in servizio della Diocesi di Bergamo

L.V.D. LXXXIV (1993) pp. 489-491

Essendo il 1° gennaio 1987 entrato in vigore parte del nuovo sistema di remunerazione del Clero, completato ed esteso poi il 1° gennaio 1989 ad ogni presbitero in servizio di una Diocesi Italiana, è necessario, alla luce della normativa emanata dalla C.E.I., rivedere il Decreto Vescovile Rimunerazione del Presbitero del 30 novembre 1983.

Pertanto:

Sentito il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano;

Tenuto conto dell'esperienza fatta, a norma dei cann. 281, 282, 384 e 1274 del C.J.C.;

col presente Atto

approvo le disposizioni contenute nel nuovo documento 'Rimunerazione del Presbitero in servizio della Diocesi di Bergamo', il cui testo è parte integrante del presente decreto;

dispongo che queste nuove norme entrino in vigore il 1° luglio 1993.

Bergamo, 15 maggio 1993.

Roberto Amadei, Vescovo

A. Pesenti, Canc. Vesc.

RIMUNERAZIONE DEL PRESBITERO

IN SERVIZIO DELLA DIOCESI DI BERGAMO

Premessa

Il presente documento non intende trattare tutti gli aspetti della remunerazione del Clero, ma si limita ad alcune disposizioni specifiche della Diocesi di Bergamo in aggiunta alla normativa della C.E.I. allo scopo:

- di indicare circostanze, modi per ottenere aiuti economici straordinari in sede Diocesana;
- di aggiornare le norme per la gestione del *Fondo diocesano di solidarietà per il Clero e Parrocchie*.

Le disposizioni sono fedeli al principio fondamentale che regola la remunerazione del Clero; e cioè che essa deve servire non all'arricchimento del sacerdote, ma al suo 'onesto sostentamento, e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato'; quanto avanzasse deve essere impiegato 'per il bene della Chiesa e per opere di carità' (can. 282 § 2).

Titolo I - Rimunerazione

Cap. I - *Rimunerazione per il presbitero in servizio della Diocesi*

Art. 1 - Il presbitero che dall'Ordinario è riconosciuto al servizio della Diocesi di Bergamo viene remunerato secondo i criteri emanati dalla C.E.I. (Delibera 58/1991) e dal presente Statuto.

Art. 2 - § 1. Al sacerdote in ministero parrocchiale sono assicurati, dall'Ente a cui è a servizio, l'uso gratuito dell'abitazione, il canone del telefono e, limitatamente fino al 50% di quelle documentate, anche le spese per servizi di riscaldamento, luce, gas, acqua ecc.

§ 2. Per casi comprovati, il Parroco, sentito il C.P.A.E., di concerto con il Vicario locale, potrà aumentare fino al 90% l'importo delle spese sopraelencate da porre a carico della cassa parrocchiale.

Art. 3 - § 1. I sacerdoti in servizio parrocchiale che fanno in tutto vita comune, terranno conto preciso delle spese per l'abitazione, il vitto, il personale di servizio, dividendone il carico in parti uguali, tenuto conto anche dell'art. 2.

§ 2. È però da incoraggiare l'iniziativa di quanti, vivendo tale esperienza, mettessero in cassa comune la loro remunerazione, traendo da essa un contributo mensile, fissato di comune accordo, per le spese personali.

Art. 4 - I contributi alla Mutua Assistenza Clero (M.A.C.) restano a carico della cassa parrocchiale o dell'Ente a cui è a servizio.

Cap. II - Rimunerazione per il Presbitero in caso di rinuncia ad un 'Ufficio ecclesiastico' per limite di età o per malattia

Art. 5 - Il presbitero che per motivi di età abbia rinunciato ad un ufficio ecclesiastico, pur continuando a svolgere un ministero di collaborazione pastorale e il presbitero che per gravi motivi di salute sia impossibilitato a qualunque servizio pastorale, godono delle funzioni previdenziali integrative ed autonome disposte dalla C.E.I. (cfr. Delibera 58/1991).

Art. 6 - Al presbitero, di cui all'art. 5, che presta un servizio pastorale continuativo in una parrocchia, il parroco darà un contributo, concordato con il Vicario Generale, per le spese dell'abitazione (riscaldamento, luce, gas, acqua e telefono).

Titolo II - Aiuto economico straordinario

Art. 7 - § 1. I presbiteri che si trovano in difficoltà economiche personali straordinarie, alle quali non possono provvedere con la remunerazione di cui godono, e neanche con le provvidenze previste mediante l'Assicurazione concordata dalla C.E.I., facciano presente all'Ordinario la loro situazione, personalmente o tramite persona di fiducia.

§ 2. A tali sacerdoti verrà assegnato in modo riservato, un contributo attinto dal 'Fondo di solidarietà' e determinato, caso per caso, dall'Ordinario.

Titolo III - Gestione del Fondo diocesano di solidarietà per il clero e le Parrocchie

Art. 8 - Per venir incontro ai sacerdoti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6 e per altre particolari situazioni di disagio economico, è stato costituito un *Fondo diocesano di solidarietà per il Clero e le Parrocchie* che ha un suo Statuto ed un suo Consiglio.

Art. 9 - § 1. Il 'Fondo' provvederà, per conto dei sacerdoti indicati all'art. 5 al versamento del contributo alla Mutua Assistenza Clero e di ogni altro eventuale contributo sociale.

§ 2. Il 'Fondo' provvederà, inoltre, a versare al sacerdote un contributo da stabilire secondo i casi, per l'eventuale canone di affitto della casa.